



C O M U N E D I S A N P I E T R O A P O S T O L O
Provincia di Catanzaro

Regolamento per l'installazione, la modifica e l'adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi similari. Antenne emittenti radiotelevisive.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16.05.2018

Art. 1 — Finalità del regolamento

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 22.02.2001 n. 36 e s.m.i. "legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e ha lo scopo di dettare prescrizioni dirette a tutelare la salute pubblica dagli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche generate dai sistemi fissi e mobili per la telefonia cellulare e dalle emittenti radio-televisive.

Art. 2. Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia attraverso l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di telecomunicazione fissi e mobili per la telefonia cellulare e le emittenti radiotelevisive con frequenze comprese tra i 100KHz e 300 GHz, in conformità alle norme vigenti ed in particolare della legge 22.02.2001 n. 36 e s.m.i. sopracitata e del decreto ministeriale 01.09.1998 n. 381 "regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" fatta eccezione per le sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparati militari, degli apparati del Ministero dell'Interno, G. di G., apparati domestici, ad uso personale, impianti comunali e di protezione civile e radioamatoriali .

Art. 3 — Definizioni

Ai fini del presente regolamento, ed in aggiunta alle definizioni riportate all'art. 3 della legge 36/2001, si definiscono:

- a) Gestore: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o servizio radiotelevisivo;

- b) Antenna radiobase: è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna uguale o superiore a 5 Watt;

- C) Microantenna: è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima complessiva immessa in antenna inferiore a 5 Watt;

- d) Impianto radiobase : è l'insieme di una o più antenne radiobase, ovvero di una microantenna, di un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge; e) Stazione radiobase è una stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare; f) Macrostatione: insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase;

- g) Microstatione: insieme costituito da traliccio o apposita struttura, oppure da esistente sostegno (palo di illuminazione, impianto semaforico o altro) e da una microantenna;

- h) Limiti di esposizione: sono i valori di campo elettromagnetico, considerati come valori di immissione, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute da effetti (art. 3 del D.M. n. 381 del 10.09.1998);

- i) Misure di cautela : sono i valori di campo elettromagnetico che non possono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a n. 4 ore (art. 4 del D.M. n. 381/98);
- l) Obiettivo di qualità: è il valore di elettromagnetismo determinato da un impianto radiobase e misurato in ogni luogo adibito a permanenza prolungata di persone, inteso come il risultato di tutti quegli accorgimenti tecnologici che consentono da un lato l'effettuazione del servizio di telefonia cellulare in regime di liberalizzazione insieme alla tele radio diffusioni e dall'altro la limitazione dell'esposizione della popolazione al minimo indispensabile.

Art. 4 — Concessione edilizia

- a) L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di telecomunicazione fissi o mobili per la telefonia cellulare e le antenne delle emittenti radiotelevisive nell'ambito del territorio comunale di San Pietro Apostolo e/o comunque adiacenti e comunque confinanti con il proprio territorio, sono soggette al rilascio di apposita concessione edilizia nel rispetto del presente regolamento;
- b) La concessione edilizia verrà rilasciata dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, previo "nulla-osta tecnico preventivo all'installazione" rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione — U.O. di Igiene Pubblica e/o Tutela Ambiente — competente per territorio avvalendosi del supporto tecnico specialistico del Settore Fisico Ambientale del P.M.P. competente per territorio, del parere tecnico dell'A.R.P.A. Calabria e comunque subordinatamente alla positiva valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dell'opera da parte della Regione ai sensi della legge 1.7.1997 n. 189 di conversione, con modificazioni, del D.L. 1.5.1997 n. 115 e s.m.i., nonché il parere favorevole dell'ISPESL competente. Tale parere dovrà essere formulato con la valutazione dell'esposizione della popolazione confinante al campo elettromagnetico, tenendo conto del valore del fondo elettromagnetico preesistente nel sito scelto e del contributo dovuto alla specifica stazione radiobase, nelle condizioni di massimo carico di esercizio e di massima potenzialità prevista. Il parere dovrà contenere, inoltre la valutazione del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto all'interno degli edifici;
- Il valore del campo elettromagnetico, così determinato, dovrà comunque essere conforme ai tetti previsti dal D.M. n. 381 del 10.09.1998 e s.m.i., che prevede per frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz, in prossimità di edifici adibiti ad una permanenza non inferiore a 4 ore di valori di:
- 6 V/m per il campo elettrico
 - 0.016 A/m per il campo magnetico.
- C) L'installazione degli impianti di telecomunicazione fissi o mobili per la telefonia cellulare e le antenne delle emittenti radiotelevisive, nelle more dell'individuazione di siti idonei, è consentita nelle sole zone E, e comunque ad una distanza non inferiore a metri 250 dalle abitazioni più vicine, comprese cascine e case sparse. In ogni caso, al fine di contenere l'impatto visivo, è necessario adottare migliori tecniche disponibili valutabili dai tecnici comunali, per inserire l'intervento in modo ottimale nel contesto ambientale e paesaggistico; di conseguenza è vietato l'installazione degli impianti di cui sopra in tutte quelle zone nelle quali si ritiene incompatibile la localizzazione degli stessi sia per motivi di carattere sanitario, sia per motivi attinenti al mantenimento dei caratteri storici e archeologici, paesaggistici e ambientali posseduti dall'edificato, sia per motivi di tutela

relativi alle zone di futura urbanizzazione previste dalla strumento urbanistico comunale; per quanto appena esposto le zone di divieto di installazione risultano essere:

- Le zone pubbliche e di interesse generale;
- Le zone residenziali;
- Le zone di espansione;
- Le zone produttive;
- Le zone per insediamenti turistici;

- Le zone di vincolo o di particolare interesse ambientale, archeologico, storico e paesaggistico anche indicati nello strumento urbanistico comunale;

- Per l'installazione di cui sopra i Comuni confinanti al territorio di San Pietro Apostolo al fine di non pregiudicare le zone di tutela e interesse sopra elencate, nonché nel rispetto di quanto elencato al successivo punto "d", devono attenersi a tali vincoli prima di concedere eventuali autorizzazioni.

d) Per garantire la massima tutela nei soggetti particolarmente sensibili, è vietata, l'installazione degli impianti di telefonia mobile e le antenne radiotelevisive in prossimità degli ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo all'interno di parchi gioco e nelle aree destinate ad attività sportive e comunque a distanza non inferiore a m. 350 calcolata tra il perimetro esterno di dette strutture e la base del manufatto che supporta l' antenna.

Art. 5 — Oneri

In considerazione degli oneri che l' Amministrazione Comunale dovrà sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività svolte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l'informazione ai cittadini, a ciascuna concessione richiesta verrà applicato un onere straordinario pari a 1.600 Euro a titolo di contribuzione delle suddette spese.

Art. 6 — Documenti per la presentazione delle istanze.

Le istanze per l'installazione degli impianti di telecomunicazione fissi o mobili per la telefonia cellulare e per le antenne delle emittenti radiotelevisive, vanno presentate all'Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione edilizia redatti da tecnico abilitato, anche dai seguenti:

- Titolo di disponibilità del suolo o dell'eventuale edificio o copia della concessione con diritto di superficie di suolo comunale con espressa indicazione della destinazione ad ospitare gli impianti;
- Generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impianto;
- Scheda dati anagrafici e dati tecnici;
- Valutazione dell'intensità del campo elettromagnetico totale ottenuto come somma quadratica delle intensità dei campi elettromagnetici di progetto e di quelli esistenti. Questa valutazione teorica dovrà essere effettuata in condizione di massima espansione per tutti gli impianti il cui campo influenza l'area di competenza di informazioni tecniche tra gestori, per cui il dichiarante dovrà avere una richiesta di dati tecnici agli altri gestori e per conoscenza anche all'ASL competente;
- Parere preventivo dell'ISPELS, dell'A.R.P.A. Calabria e dell'ASL competente;
- Dovrà essere preventivamente espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale;

- Atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare della concessione edilizia si impegna a spostare l'impianto e i relativi supporti strumentali (tralicci e/o pali) a proprie cura e spese, qualora l'Ufficio Tecnico Comunale o l' ASL competente o l'A.R.P.A. Calabria individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione;
- Documentazione attestante la destinazione urbanistica dell'area e/o quella d'uso dell'edificio eventualmente interessato dall'impianto e della sua conformità rispetto a quanto previsto nell'articolo 4;
- Polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi di qualsiasi natura provocati dall'installazione e dall'esercizio dell'impianto;
- Progetto e Certificazione dell'impianto elettrico ai sensi della Legge n. 46/90.
- Dichiarazione di avere elaborato il piano di sicurezza e nomine ai sensi del D.Lgs n. 494/96 e s.m.i;
- Presentazione della certificazione ISO 9001-2 della ditta esecutrice dei lavori;
- Comunicazione di reperibilità di addetti della società richiedente la concessione edilizia, che sia in grado di raggiungere entro un'ora dalla chiamata, il luogo in cui organi dell'Amm.ne Com.le, e/o dell'ASL competente, e/o dell'A.R.P.A. Calabria con la presenza di VV.UU, abbiano riscontrato valori di campo elettromagnetico eccedenti i limiti di cui al presente Regolamento, per procedere in contraddittorio alla valutazione delle misurazioni.
- E se l'installazione, sarà effettuata a confine tra due o più territori comunali dove insistono insediamenti urbani, la stessa documentazione dovrà essere presentata a tali comuni che esprimeranno il proprio parere.

Art. 7 — Collaudo e controllo sugli impianti

- a) Al termine dei lavori di installazione, il titolare della concessione edilizia presenta al Sindaco e/o ai Sindaci, all'ASL competente e all'A.R.P.A. Calabria, apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui all'articolo 4, nonché la dichiarazione di conformità e rispondenza dell'impianto realizzato a quello del progetto approvato, ai sensi della Legge 46/90 e s.m.i.;

Nell'ipotesi di superamento dei tetti stabiliti dal presente Regolamento da parte degli impianti esistenti va data comunicazione all'ISPELS, all'ASL competente e all'A.R.P.A. Calabria per l'adozione dei provvedimenti di competenza; nonché all'ufficio Tecnico del Comune; b) Sono fatti salvi i poteri del Sindaco e/o dei Sindaci ai sensi del Decreto Legislativo

267/2000 e vigente Statuto Comunale;

- c) Per la migliore localizzazione delle antenne ricetrasmittenti e degli impianti per la telefonia mobile sul territorio comunale, l' Amm.ne Com.le costituirà un forum, con funzione consultiva tra l'Assessorato LL.PP e Urbanistica, l'Assessorato alla Sanità, i Dirigenti Comunali, l'ufficio Dipartimento di Prevenzione — U.O. di Igiene Pubblica e/o Tutela Ambiente Igiene e Prevenzione, i Concessionari del servizio pubblico di telefonia radiomobile o di impianti per servizi similari e le Associazioni Ambientaliste, ove possano essere compensate le diverse esigenze dei concessionari e dei comitati dei cittadini, in ordine alla determinazione dei siti più idonei per la locazione degli impianti delle stazioni radiobase; d) I predetti impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività. Pertanto, spetta al concessionario, e a

proprie cura e spese, l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze tecnologiche ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza della concessione ministeriale, salvo rinnovo o trasferimento ad altra società subentrante. Tale obbligo dovrà essere esteso anche in caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto, indipendentemente dalla validità temporale della concessione ministeriale.

Art. 8 — Norma transitoria per l'adeguamento degli impianti esistenti (installati e funzionanti)

Al fine di conseguire gli obiettivi di qualità per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i gestori sono obbligati a presentare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione tecnica prevista dall'art. 6 .

L'Amministrazione Comunale provvederà alle verifiche necessarie entro il termine di 30 giorni dalla presentazione degli atti.

Nell'ipotesi di mancato rispetto dell'obiettivo di qualità degli impianti esistenti, i gestori sono tenuti a procedere al risanamento degli impianti entro 12 mesi dall'esecutività del presente articolo e a proprie cure e spese.

Quanto sopra potrà essere anche richiesto, in particolare, dai Comuni confinanti a tali impianti esistenti, quando gli stessi siano stati installati a poca distanza dal centro urbano e territorio interessato, a prescindere dalla territorialità dell'ubicazione.

Art. 9 - Risanamento degli impianti esistenti.

a) L' Amm.ne Comunale, e/o le Amm.ni Comunali, al fine di favorire lo spostamento degli impianti esistenti nelle zone di cui ai commi c) e d) dell'art. 4, individuerà aree su cui concedere il diritto di superficie di suolo di proprietà comunale per anni e a canone da stabilire; b) I gestori, entro 120 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Amm.ne e/o Amm.ni Comunali del Piano di localizzazione degli impianti, dovranno presentare istanza per l'assegnazione del sito, pena la disattivazione e la rimozione dell'impianto; c) Il trasferimento dell'impianto nel sito indicato e/o concesso dal Comune, dovrà avvenire entro 90 giorni dal rilascio della nuova concessione edilizia.

Art. 10 — Vigilanza e norme di salvaguardia

Fatte salve le attribuzioni del Sindaco, previste dalle legislazioni vigenti e dallo Statuto Comunale, la vigilanza sulla tutela igienico sanitaria della popolazione, per effetto dei campi elettromagnetici, è esercitata dall'ASL Dipartimento di Prevenzione — U.O. di Igiene Pubblica e/o Tutela Ambiente competente, dall'A.R.P.A. Calabria, nonché dall'ISPELS in ordine di specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro per la verifica di compatibilità degli insediamenti produttivi, in termini di consulenza e supporto alle Autorità Sanitarie